

TORNATA DEL 1 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Approvazione per articolo del progetto di legge per la parificazione del trattamento daziario riguardo ad alcune merci oggi esenti da tassa nell'esportazione per la via di terra — Discussione del progetto di legge sul Crescimento generale della popolazione del Regno — Avvertenze del Re'atore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dei 13 articoli del progetto — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. estensione alle Provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del Credito fondiario — 2. promulgazione nelle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di mano-morta e sulle carte da giuoco — 3. modificazione di alcuni articoli del Codice penale 20 novembre 1859 — Discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo — Avvertenze del Senatore Poggi cui risponde il Senatore De Foresta, Relatore — Approvazione dell'articolo 1. — Obbiezioni del Senatore Poggi all'art. 2. cui rispondono il Relatore e i Senatori Pasolini e Pasqui — Replica del Senatore Poggi e spiegazioni del Relatore — Dubbii del Senatore Musio e schiarimenti del Relatore e del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 2 — Obbiezioni del Ministro di Agricoltura e Commercio contro vari articoli del progetto dell'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Glinori Lischi dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il seguente sunto di petizione.

N. 4497. La Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro fa istanza perchè sia provveduto a che nell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile siano sottoposti ad egual trattamento di quello prescritto per gli impiegati provinciali e comunali, anche gli impiegati della Camera di Commercio.

I signori Senatori Sylos Labini — Guardabassi — San Vitale — Di Castagnetto — Rossi Alessandro — Di Monale — Giorgini — Arrivabene — Araldi-Erizzo — Balbi-Piovera — Serra Domenico — Gallotti — Sagarriga-Visconti — Notta — Salmour, domandano un congedo di un mese, il Senatore di Corsica di venti giorni, i Senatori Della Cherasca — San Severino — Amari Prof. di quindici giorni, il Senatore Marzucchi di dieci giorni, e il Senatore Arese di cinque giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. prof. Vincenzo Botta d'un volume contenente la *Raccolta di alcuni atti celebrati in Nuova York in onore dell'unità italiana.*

La Società Rubattino e Comp. dei servizi postali per la Sardegna del *Renocento statistico delle operazioni da essa fatte nel 1870.*

Il Prefetto di Ancona degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1870.*

Il sig. Ferdinando Sacchi di Milano di due esemplari della *Pianta di Roma.*

Il sig. R. Assensio Console d'Italia a Havre, d'un suo lavoro per titolo: *Les questions de droit maritime au congrès de Naples.*

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per somministrazione di fondi alla Commissione dei sussidi in Roma, ma vi si procederà alla fine della seduta, quando saranno discussi altri progetti di legge.

Si mette ora in discussione il primo progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno, quello cioè per la parificazione del trattamento daziario riguardo ad alcune merci oggi esenti da tassa nell'esportazione per la via di terra.

Si dà lettura del progetto di legge.
(Vedi infra e atti del Senato N. 57.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si rimanda alla votazione per squittinio segreto, constando la legge di un solo articolo.

Si passa alla discussione del successivo progetto relativo al Censimento generale della popolazione del Regno.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 49.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Cambray Digny, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny, Relatore.** L'Ufficio Centrale fu pienamente d'accordo di proporre l'accettazione pura e semplice di questo progetto di legge, quantunque nell'articolo 10 sia una disposizione che ha sollevata qualche obbiezione.

A questo proposito, io mi son fatto un dovere di notare nella Relazione, come l'articolo 10, il quale stabilisce che la popolazione di fatto accertata nel censimento decennale deve essere la sola legale ed autentica, si urti con qualche disposizione di leggi preesistenti, e specialmente coll'articolo 202 della legge comunale o provinciale.

L'articolo 202 della legge comunale e provinciale vuole che non si facciano alterazioni nel numero delle rappresentanze comunali e provinciali se le variazioni nella popolazione non si sono mantenute durante cinque anni consecutivi.

Ora, è evidente che stabilendo che il censimento decennale solo possa constatare la popolazione legale, non sarebbe più applicabile l'articolo testè accennato, che richiede la constatazione della popolazione per cinque anni consecutivi, per ottener la quale constatazione sono prescritti dalla medesima legge i registri di popolazione che questa legge ammette, ma ai quali nega poi il valore di leggi ed autentici.

Per conseguenza, l'Ufficio Centrale riteneva che, volendo mettere in armonia questa legge nuova colle anteriori, sarebbe stato necessario, o che il signor Ministro si compiacesse di esaminare se non si potesse dare a questa una interpretazione che favorisse l'applicazione della legge comunale e provinciale nel senso che ho avuto l'onore di dire, ovvero esaminare se non convenisse successivamente di presentare qualche nuova disposizione legislativa, la qual cosa, del resto, l'Ufficio Centrale lascia interamente al giudizio dell'onorevole signor Ministro, tanto più che non vi è urgenza.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria, e Commercio. Non parmi che il disegno di legge attualmente sottoposto alla vostra approvazione contrasti in

alcun modo con l'articolo 202 della vigente legge comunale e provinciale.

Io credo piuttosto che l'attuale progetto di legge completi quella disposizione per guisa da renderne possibile l'applicazione, mentre altrimenti nol sarebbe; sicchè gli appunti fatti dall'onorevole Relatore, piuttosto che al progetto di legge che discutiamo, si dovrebbero rivolgere all'articolo della legge considerato in se stesso, tal quale esiste oggi.

Il progetto di legge dispone infatti che debba farsi un censimento ogni dieci anni, ma che questo censimento sia corroborato dai registri della popolazione, che si dovranno tenere in ciascun Comune. E tanto è vero che esiste un gran nesso tra il censimento, e questi registri, che entrambi cotesti censimenti sono contemplati nell'attuale disegno di legge.

Io tengo per fermo pertanto che non esista nel progetto alcuna contraddizione coll'articolo 202 della legge comunale.

Questo articolo è così concepito:

« I Comuni e le Province non possono mutare di rappresentanza, se le variazioni della popolazione designate dal censimento ufficiale non si sono mantenute per un quinquennio. »

Ora, domanda l'onorevole Senatore **Cambray Digny**: come volete che si mantengano per un quinquennio, se voi fate il censimento soltanto ogni 10 anni? Io rispondo in primo luogo che, onde l'accennato articolo abbia effetto, e possa farsi luogo alle mutazioni di rappresentanza ivi contemplate, vuolsi che le variazioni di popolazione risultino da un censimento ufficiale, e questa disposizione consuona assai bene coll'articolo 202 della legge comunale.

Il censimento ufficiale è quello che si fa ogni dieci anni, ed è solo in base a questo censimento che si potrà chiedere il cambiamento di rappresentanza; e ciò sia perfettamente bene, perchè non vi sarebbe nulla di più incomodo e pericoloso, di un troppo frequente agitarsi di Comuni che volessero passare da una ad un'altra categoria, ed io credo che, a questo riguardo, l'onorevole Senatore s'accosti interamente al mio avviso.

Se non si stabilisse un termine di dieci anni, si aprirebbe il varco a continue domande di Comuni, che vorrebbero cambiare la loro rappresentanza.

Però affinchè simili domande possano essere assodate, occorre che le variazioni di popolazione verificate mercè il censimento ufficiale siansi mantenute un quinquennio; e io affermo che l'attuale progetto di legge dà appunto il modo di constatare se queste variazioni si mantengano da un quinquennio; perchè stabilisce i registri di popolazione, mediante i quali si potranno accertare le variazioni avvenute in una data popolazione, molto meglio di quello che potesse farsi finora. Secondo la precedente legislazione, si faceva bensì il censimento ufficiale ogni dieci anni, ma ci mancava una norma sicura per constatare se le va-

riazioni risultanti dal censimento si fossero mantenute per un quinquennio.

Ora, invece, col dar forza di legge obbligatoria alla creazione dei registri di popolazione in ogni Comune, noi avremo il mezzo di constatare con certezza tutte le variazioni di popolazione. Io credo a lungo che l'attuale disegno di legge, ben lungi, come diceva, dal contrastare colle disposizioni dell'articolo 202 della legge comunale, le completi invece e dia loro appoggio.

D'altra parte se nella pratica si verificassero inconvenienti, chiunque occuperà il posto di consigliere della Corona proporrà certo al Parlamento i necessari temperamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray Digny. Io mi associo volentieri alle cose dette dall'onorevole signor Ministro, in quanto egli ha voluto dimostrare che la presente legge è un notevolissimo progresso nello stato attuale della nostra legislazione in materia di censimento. Su questo, la convinzione mia e di tutto l'Ufficio Centrale è stata tale, che malgrado le nostre obiezioni, e malgrado che vi si trovassero disposizioni molto discutibili, si è passato sopra, e si propose al Senato l'approvazione della legge senza modificazioni.

Però mi permetto di osservare ancora all'onorevole Ministro, che quella popolazione che annualmente si constaterà, mediante i registri, è la popolazione di diritto, mentre la popolazione legale solo autentica che si desumerà dal censimento decennale, è la popolazione di fatto.

Ora, occorrono a questo proposito due osservazioni. In primo luogo per ciò che si riferisce ai diritti dei cittadini, veramente bisogna tener conto della popolazione di diritto, e non di quella di fatto. Gli assenti conservano i loro diritti, ma la popolazione avventizia, cioè quegli individui che si trovano in un dato luogo per caso, in una data ora di un giorno, non hanno diritto alcuno di essere censiti nel luogo dove si trovano quindi sarebbe stato più logico che a questo effetto si tenesse conto della popolazione di diritto, e che questa fosse, a tale effetto, la sola legale ed autentica, locchè è escluso dall'articolo 10 di questa legge.

L'altra osservazione è questa: può accadere che in un piccolo Comune, per esempio, la sera del 31 dicembre 1871, vi si fermi di passaggio un reggimento (questo è un fatto che è già accaduto), ed allora una popolazione di 3000 o 4000 abitanti diventa di 5000 o 6000.

Come volete tener conto di questo fatto, per regolare la proporzione per la rappresentanza comunale e provinciale?

Io ho voluto accennare queste obiezioni così alla sfuggita, ma soprattutto mi preme pigliare atto dell'ultima dichiarazione dell'onorevole signor Ministro, cioè che qualora nella sua applicazione la disposizione del-

l'articolo 10 trovasse inconvenienti, egli si farebbe dovere di presentare qualche proposta che mettesse d'accordo le disposizioni anteriori colla attuale, in modo da non produrre più gli inconvenienti temuti.

Di queste dichiarazioni io prendo atto e non ho altro da aggiungere.

Presidente. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procederà alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Il censimento generale della popolazione si compie ogni decennio in tutti i comuni del Regno. »
È aperta la discussione generale sull'art. 1.

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. In tutti i comuni del Regno sarà fatto un censimento generale che prenda lo stato della popolazione di fatto alla mezzanotte del 31 dicembre 1871. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le operazioni del censimento si compiono per cura delle rispettive amministrazioni comunali.

» Il censimento della popolazione italiana all'estero sarà fatto dai regi consoli, assistiti da apposite Giunte.

» Il Governo fornisce ai Comuni tutti gli stampati che occorrono per le operazioni loro affidate. »

(Approvato.)

« Art. 4. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono in convivenza più persone, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d'iscrivere, o di fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio, per il censimento della popolazione, tutte le annotazioni in esse richieste per sé e per tutte le persone conviventi con loro, e sono del pari tenuti a riconsegnare le schede medesime così riempite ai commissari comunali che si recano a questo fine alle rispettive case. »

(Approvato.)

« Art. 5. Coloro che ricusassero di adempiere agli atti o di fornire le notizie prescritte all'articolo precedente, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in un'ammenda estensibile a lire 50. »

(Approvato.)

« Art. 6. In ciascun comune si rivedrà e completerà la numerazione delle case.

» In quei comuni dove ne sia bisogno si completerà anche la nomenclatura delle vie, piazze, frazioni e casali.

» Queste revisioni e questi completamenti dovranno incominciare appena promulgata la presente legge, ed essere ultimati non più tardi del 31 ottobre 1871. »

(Approvato.)

« Art. 7. In ogni comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto, dove già esistesse, secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento.

» Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza

tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale. »

(Approvato.)

« Art. 8. I cambiamenti di domicilio e di residenza da un comune ad altro e di abitazione nell'interno di uno stesso comune, dovranno essere notificati agli uffici comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite con un'amenda non maggiore di lire 30. »

(Approvato.)

« Art. 10. La popolazione accertata col censimento 31 dicembre 1871, al 1 gennaio 1872 costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie; e sarà considerata la sola autentica sino al nuovo censimento decennale. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le contravvenzioni, di cui trattano gli articoli 5 e 9 della presente legge, saranno considerate d'azione pubblica.

» Si applicheranno alle medesime i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. »

(Approvato.)

« Art. 12. Per la spesa del censimento è aperto al bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un credito di lire 300,000, da iscriversi per 200,000 nel bilancio del 1871 e per lire 100,000 in quello del 1872 in apposita capitolo della parte straordinaria colla denominazione: *Censimento della popolazione del 31 dicembre 1871.* »

(Approvato.)

« Art. 13. Il Governo provvederà all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento. »

(Approvato.)

Presidente. Si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Intanto, secondo l'ordine del giorno, s'intraprenderà la discussione del progetto di legge per la estensione alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del credito fondiario.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi *infra* e *atti del Senato* N. 51.)

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

È aperta la discussione generale.

Se non si chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli, dei quali si dà nuova lettura.

« Art. 1. Sarà pubblicata ed avrà effetto nelle provincie del Veneto, di Mantova e di Roma dal primo gennaio 1872 la legge per l'istituzione e per l'ordinamento del credito fondiario in data 14 giugno 1866, N. 2983. »

Nessuno chiedendo la parola sopra questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 2. Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 di detta legge, il Governo ha facoltà di concedere per Decreto Reale, anche agli istituti contemplati nell'articolo 1 della medesima, l'esercizio del credito fondiario nelle provincie del Veneto, di Mantova e di Roma. »

(Approvato.)

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per la promulgazione nelle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di mano-morta e sulle carte da giuoco, del quale si dà lettura.

(V. *atti del Senato* N. 54)

« Articolo unico. Sono pubblicate e andranno in vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova, a cominciare dal primo settembre 1871, le leggi 21 aprile e 21 settembre 1862, N. 587, e 965, concernenti le tasse sui redditi di mano-morta e sulle carte da giuoco.

» Cessano di aver vigore in quelle provincie le leggi austriache 9 febbraio 1850, 6 settembre 1850, 13 dicembre 1862, ed ogni altra disposizione relativa alle materie contemplate dalla presente. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, e, trattandosi di un progetto di legge di un articolo unico, si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo, ma presentando maggior carattere d'urgenza quello che riguarda la modificazione di taluni articoli del Codice penale 20 novembre 1859, gli si darà la precedenza.

Presidente. Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

Il progetto di legge consta di due articoli del tenore seguente.

(Vedi *infra* e *atti del Senato* N. 55.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Sono abrogati gli art. 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859, e surrogati i seguenti:

« Art. 268. Il Ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto Reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, sarà punito col carcere fino a sei mesi e colla multa sino a lire mille.

» Art. 269. Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere

da sei mesi a due anni e della multa da mille a due mila lire.

» Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni e colla multa da due mila a tre mila lire.

» Art. 270. Ogni altro fatto che costituisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal Ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, sarà punito con le pene quivi stabilite, non applicate nel minimo a norma delle leggi medesime. »

Se nessuno chiede la parola, metterò ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È abrogato l'art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1870, N. 6030. »

(Approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Mantova.

(V. atti del Senato N. 4.)

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Al progetto del Ministero l'Ufficio Centrale propone diverse modificazioni. Prego l'onorevole signor Ministro a dichiarare se le accetta.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io sono disposto ad accettare le modificazioni agli articoli 1 e 2, o per meglio dire accetterei gli articoli 1 e 2 dell'Ufficio Centrale, come anche gli articoli 10, 12 in parte, 13, 14, 15 e 16 del medesimo proposti, ma devo invece pregare il Senato a non voler accettare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ed anche l'11, che è la conseguenza degli articoli precedenti.

Presidente. Si aprirà dunque la discussione sopra il progetto del Ministero, e l'Ufficio Centrale potrà man mano proporre le modificazioni e le aggiunte che crederà opportune.

È aperta la discussione generale.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi parrebbe più conveniente, per agevolare anche la discussione, che questa fosse aperta sul progetto dell'Ufficio Centrale, perchè il Signor Ministro ha già dichiarato di accettare gli articoli 1 e 2 e parecchi altri, nè vi è divergenza tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, se non intorno alle Commissioni distrettuali e centrali e ad altre disposizioni accessorie.

Spero che l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio non avrà difficoltà ad aderire a questa mia proposta.

Presidente. Domando all'onorevole Signor Ministro se accetta questa proposta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Aterisco al desiderio espresso dall'onorevole Signor Relatore.

Presidente. Allora si apre la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale di cui si dà lettura.

(Vedi *infra*.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola non per fare una discussione generale, perchè non credo che sarebbe utile, ma solamente per indicare i punti sui quali dovrebbe, a parer mio, portarsi l'attenzione del Senato, in vista delle modificazioni che sono state arretrate al progetto di legge ministeriale dall'Ufficio Centrale.

Io confesso che alcuni dei mutamenti portati al progetto del Ministero hanno migliorato la legge, ma ve ne sono altri i quali lasciano assai a desiderare, o almeno fanno concepire dei dubbi che il progetto ministeriale fosse migliore; altri poi sui quali sento il bisogno di avere degli schiarimenti. Per sommi capi, io accennerò le differenze principali che esistono fra i due progetti, riserbandomi a fare, quando saremo alla discussione degli articoli, le osservazioni speciali. E intanto ho chiesto ora di parlare, inquantochè uno degli articoli essenziali, che è stato accennato dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e riguardante la nomina della Commissione e della Giunta di arbitri, è tolto di mezzo dall'Ufficio Centrale.

Questa variazione non concerne un articolo solo, ma due o tre, e dà quasi un'altra forma alle disposizioni del progetto ministeriale, di modo che fin d'ora annunzio al Senato che quando si verrà all'articolo terzo, che parla della Giunta e degli arbitri, dovrò discorrere di quest'articolo e degli altri successivi concernenti le attribuzioni della Giunta, e tolti via dall'Ufficio Centrale. Le differenze principali tra i due progetti sono queste. La prima è sull'articolo secondo, la quale potrebbe forse essere tolta di mezzo con degli schiarimenti. Secondo il progetto ministeriale a secondo quello che si è praticato nello scioglimento dei vincoli di simil genere in altre parti d'Italia, si è ritenuto sempre che si affrancasse il vincolo obbligando il proprietario a pagare un canone relativo e proporzionato all'onere che gravava sul singolo fondo. Ora, pare a me che il progetto della Commissione proponga un altro sistema, cioè che si stabilisca che in ogni Comune dove esiste l'onere del vagantivo sarà fatta la determinazione dei fondi che sono soggetti a questo onere, e poi sarà fissata, dietro certe regole determinate, una tassa annua corrispondente al complesso degli oneri che gravano i fondi di un dato Comune, una tassa cioè annua e complessiva, la quale dovrà poi particolarmente ripartirsi secondo certi criteri ai fondi che ne sono gravati. Questo sistema

di una tassa unica che poi va soggetta ad un riparto sui fondi, sarebbe, a parer mio, una novità pericolosa; può essere che conduca agli stessi risultati, ma in effetto non converte l'onere singolo che grava un dato fondo in un canone annuo, ma invece si prende tutto quanto il vagantivo che si estende a tutto il territorio del Comune, si valuta in relazione ai profitti che ne ritraggono gli utenti, ed ottenuta la tassa complessiva, se ne fa un riparto tra i proprietari dei fondi.

Questo sistema potrebbe, ripeto, avere dei pericoli; io aspetterò gli schiarimenti che mi darà l'onorevole Relatore, e quindi farò le mie osservazioni, se essi non mi appagassero.

Una seconda differenza è quella relativa alla nomina di una Giunta di arbitri, la quale sarebbe chiamata in primo luogo a giudicare del valore da darsi a questa servitù che grava i fondi, ed a liquidare la tassa che deve pagarsi dai proprietari per il riscatto della medesima.

Questa Giunta è stata proposta e stabilita per legge, tanto nell'occasione dell'affrancamento degli adempitivi della Sardegna quanto della servitù dei pascoli di Prombino; l'Ufficio Centrale ha creduto di farne a meno per varie ragioni che sono svolte nella Relazione. Confesso che esse non mi appagano abbastanza; perciò mi riservo di esaminare questa variazione quando verrà in discussione l'articolo terzo.

La terza e non meno importante modificazione sta in questo:

Il Ministero proponeva che le tasse che venivano a formare il prezzo di affrancazione degli oneri del vagantivo dovessero essere destinate a pro delle famiglie degli utenti gli oneri medesimi, ma in un modo indiretto, provvedendo, cioè con istituti di beneficenza e con l'istruzione dei membri delle famiglie degli utenti, e con vantaggio di tutto il Comune.

L'Ufficio Centrale ha creduto di fare una variazione, mosso da una ragione, a parer mio, savia. Esso ha detto: la disposizione proposta nel progetto ministeriale, in sostanza allontana il beneficio dalla persona e dalla famiglia dell'utente, perchè si propone uno scopo generale, il quale andrebbe a profitto, non solamente dei singoli utenti, ma di tutti i membri del comune e forse anche di altri, perchè interverrebbe anche il Consiglio provinciale a stabilire l'uso che dovrebbe farsi delle tasse da riscuotersi.

E bene ha creduto di osservare l'Ufficio Centrale, che almeno per un numero di anni non piccolo (finchè presuntivamente vivono le persone e le famiglie degli utenti) sarebbe bene che il prezzo dell'affrancazione ridondasse in profitto più diretto e più speciale degli utenti medesimi. Ma, dopo aver avuto di mira questo scopo, pare a me che nell'applicazione del principio e delle sue vedute, non lo raggiunga molto bene ed esponga la legge ad altri pericoli, a quelli cioè di esaurire in poco tempo i valori che si raccogliessero, senza

procurare agli utenti stessi una utilità permanente, come si è tentato di fare nelle altre leggi.

Queste sarebbero le differenze più sostanziali introdotte dall'Ufficio Centrale, che io non approverei. Ma ve n'ha un'altra, per la quale mi dichiaro fin d'ora favorevole al disegno dell'Ufficio Centrale, ed è quella di aver tolto di mezzo l'intervento dei Consigli Provinciali, come anche del Consiglio di Stato nella destinazione delle somme da stabilirsi a pro degli utenti, per lasciare unicamente alle cure del Comune del luogo in cui esisteva l'onere del vagantivo, di provvedere all'interesse delle famiglie degli utenti in conformità della legge. In questo io credo che l'Ufficio Centrale abbia fatto una riforma utilissima.

Un'ultima modificazione, che era di minore importanza, ma che pure occorrerà di prendere ad esame nelle disposizioni degli articoli, riguarda la soppressione di una disposizione del progetto ministeriale, che dava facoltà ai possessori dei fondi svincolati dall'onere del vagantivo, di affrancare la tassa che succederà all'onere, valendosi del disposto della legge del 24 gennaio 1864.

Questa designazione è stata tolta via dall'Ufficio Centrale, perchè si è fatto riflettere che al giorno in cui si volesse esercitare la facoltà dell'affrancazione, potrebbe non esser più in vigore la legge del 1864, e si è detto invece che si starà alle leggi riguardanti l'affrancazione che vigessero in quel tempo.

Ma anche su di ciò io avrei delle osservazioni da fare, perchè la legge del 1864, sebbene sia destinata col tempo a perire, quando non vi saranno più oneri del genere del vagantivo, o altri consimili, può peraltro avere una vita più lunga, semprechè una legge speciale dell'onere del vagantivo dica: che, anco per la estinzione si potranno invocare i benefici della legge del 1864.

Mi limito per ora a queste semplici osservazioni, sperando che il Senato porgerà volentieri attenzione a questi punti fondamentali che fanno differire il progetto ministeriale da quello dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore De Foresta. Il Senato ha inteso che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi sono dirette specialmente contro gli articoli del progetto dell'Ufficio Centrale: quindi per non intraprendere ora una discussione inutile, mi riservo io pure di rispondere e dare quelle spiegazioni che può desiderare l'onorevole preopinante quando verremo alla discussione degli articoli. Intanto credo opportuno di dichiarare che la tassa annua, menzionata nell'articolo 2º del progetto dell'Ufficio Centrale in sostanza è un vero canone; nel nostro concetto le due parole sono sinonime.

Dirò di più che l'Ufficio Centrale aveva in sulle prime voluto adoperare di preferenza la parola *canone*, ma poi avendo inteso che i proprietari dei beni pre-

ferivano la parola *tassa* alla parola *canone*, ed in vista anche che il progetto del Ministero aveva secondato questo desiderio, l'Ufficio Centrale ha lasciata la parola *tassa*, ben inteso che il vocabolo non cambia la sostanza della cosa e che s'intende che la *tassa* è una somma annua che è imposta sul fondo ed affrancabile come tutte le rendite.

La seconda dichiarazione è che l'Ufficio Centrale non intende che ogni anno si faccia la ripartizione della detta *tassa* o *canone* (come è in sostanza). La ripartizione non si fa che una volta tanto per determinarla, e poi si paga sempre ogni anno una somma uguale sino all'affrancamento.

In quanto alle altre osservazioni del preopinante mi riserbo, come ho già detto, di rispondere quando verremo alla discussione degli articoli.

Presidente. Se altri non chiede la parola nella discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. Il vagantivo che si esercita sopra alcuni fondi nelle provincie di Venezia e Rovigo, è abolito.

» Dal giorno della pubblicazione della presente legge l'esercizio del vagantivo costituirà una violazione del diritto di proprietà, contro della quale saranno applicabili le leggi civili e penali. »

Presidente. È aperta la discussione su questo articolo che è pure accettato dal Ministero.

Nessuno chiedendo di parlare, metto l'articolo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. In compenso della liberazione dell'onere del vagantivo, i proprietari dei fondi che saranno riconosciuti soggetti a tale onere dovranno corrispondere ai Comuni, i cui abitanti ne hanno l'esercizio, una *tassa* annua che sarà determinata in ragione della perdita effettiva che per tale liberazione risentiranno gli esercenti e ripartita fra i proprietari dei fondi liberati giusta il danno che ridondava ai fondi medesimi. »

Presidente. Anche l'articolo 2 è accettato dal signor Ministro.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io ho sempre il desiderio di avere ulteriori schiarimenti dall'Ufficio Centrale, perchè l'articolo 2 sostituisce un nuovo sistema a quello che era proposto nel progetto ministeriale ed a quello che si seguì in altra legge di simile natura.

L'art. 2 del progetto ministeriale è così concepito:

« I fondi che verranno ritenuti soggetti all'onere del vagantivo dovranno invece pagare una *tassa* annua, la quale sarà determinata tenendo calcolo del modo, del tempo e della estensione di codesto onere e dell'utile che se ne ritraeva dagli utenti. »

S'intende bene che quando si tratta di lunghi, come credo che siano i Comuni del Veneto cui questa legge si riferisce, nei quali la proprietà è divisa tra varie

persone, si debba fare la valutazione dell'onere che grava specialmente sopra un dato fondo nella sua importanza relativamente al fondo medesimo, poichè fra un fondo e l'altro può esservi una gran differenza anche nel modo di esercitare l'onere medesimo, e sulla sua estensione. Non tutte le condizioni di quei fondi, direi geologiche, possono essere uguali; vi possono essere terreni più paludosi ed altri meno, e via dicendo, e quindi occorre che la valutazione si faccia per ogni singolo fondo, e non già complessiva di tutto quanto l'onere astratto del vagantivo che pesa sul territorio del Comune, come se fosse un territorio indiviso, e di proprietà comunale o demaniale.

Io non intendo come si debba stabilire, non già un valore relativo ad ogni fondo, ma un valore complessivo dell'onere del vagantivo in relazione agli utenti.

Il sistema da tenersi è questo: Se in un dato fondo il valore dell'onere è di 10 anzichè di 12, sia per la sua estensione, sia per la qualità dell'onere medesimo, a tale valore debba corrispondere la *tassa* o il canone.

E molto più dovrebbesi praticare questo sistema, inquantochè l'Ufficio Centrale ha creduto (e questo si esaminerà quando ne sarà giunto il momento opportuno) di fare una distinzione tra i fondi che furono venduti dalla Repubblica di Venezia come liberi dall'onere del vagantivo, e anche tra i fondi che furono ridotti a coltura dopo il 1810, in virtù di un Decreto del primo Regno italico e tutti gli altri che si riconosceranno gravati dell'onere stesso. Or bene, si è creduto che siccome codesti fondi passarono come liberi nelle mani dei proprietari, o lo doveano divenire dopo la riduzione a coltura, la continuazione dell'esercizio della servitù potesse reputarsi abusiva, e si dovesse perciò gravare codesti fondi in minor proporzione degli altri.

Ma per ottenere questo, è appunto necessario il conoscere la estensione della servitù che veramente si esercita sui medesimi, e poscia determinare la misura in cui deve essere sollevato dall'onere quel proprietario il quale comprò come libero quel fondo, o credè di ridurlo in tal condizione. Sicchè, ripeto, non vedo la ragione per cui ci siamo scostati dal sistema generale del diritto comune di valutare fondo per fondo, invece di farne una valutazione generale, come porterebbe la dizione di quest'articolo così concepito: « Una *tassa* annua » che sarà determinata in ragione della perdita effettiva che per tale liberazione risentiranno gli esercenti, » è ripartita fra i proprietari dei fondi liberati giusta il danno che ridondava ai fondi medesimi. »

Se è effetto di poca chiarezza delle parole, allora gradirei che il concetto fosse espresso in un modo, il quale indicasse che veramente sarà fatta la stima dell'onere, fondo per fondo, e non già complessiva.

Se il concetto fosse quale lo presenta la lettera dell'articolo, io per verità non sarei disposto ad accettarlo.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De For esta. Il concetto è veramente quello che risulta dalle parole dell'articolo 2, ed io spero che le brevi osservazioni che verrò facendo in risposta a quelle dell'onorevole Senatore Poggi, persuaderanno il Senato, che nel nostro caso speciale non si potrebbe fare diversamente.

Quando si tratta di pagare un debito, se questo non è certo e liquido, che cosa si fa?

Bisogna cominciare ad accertarlo ed a vedere a quanto ammonta, e quindi si pensa al modo di pagamento; e se sono diversi i debitori, si fa la ripartizione di quel debito fra di loro, onde ciascuno paghi la propria quota. Ora, i fondi, dei quali è questione, sono sottoposti ad un onere; quest'onere si vuole trasformare in danaro contante, che deve essere pagato dai proprietari dei fondi stessi in proporzione dell'estensione dei loro fondi e del danno che loro recava l'esercizio del vagantivo, affinché ogni proprietario paghi la sua giusta quota. Dunque che cosa rimane a farsi?

Dobbiamo cominciare a vedere quale è il profitto complessivo che gli esercenti il vagantivo ritraggono da questo esercizio e farlo rappresentare, per così dire, da una somma determinata; fatto questo, dobbiamo necessariamente ripartire la detta somma tra i proprietari dei beni.

Questo era anche il concetto sostanziale del progetto del Ministero, nè si potrebbe fare diversamente.

Aggiungerò ancora un'osservazione la quale vorrei sperare varrà a persuadere l'onorevole preopinante che veramente non si può procedere in altro modo. E qual è questa osservazione? Si è di pregarlo d'indicare egli stesso e concretare un mezzo diverso per stabilire che cosa si deve dare agli esercenti il vagantivo e per essi al Comune che li rappresenta, e da chi deve essere pagata la somma che sarà determinata. Io sono certo che l'onorevole e dotto preopinante, venendo all'opera, vedrà che non vi è altro sistema pratico e possibile che quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io non posso a meno di avvertire che quest'onere non mi pare che si differenzii dagli oneri di servitù che gravavano i fondi in altri luoghi, cioè nelle provincie meridionali, in Sardegna e nella Toscana. Anco le servitù di pascolo si esercitavano sopra terreni incolti e di una vastissima estensione. E benchè appartenessero a più proprietari, pure i confini che dividevano un predio da un altro erano quasi impercettibili, nondimeno si è tenuto il sistema di valutare la servitù fondo, per fondo, e non di determinare da prima qual valore potesse avere il diritto di servitù esercitato su tutto quanto il territorio in relazione alle famiglie degli utenti.

Quindi le difficoltà che incontra l'onorevole Relatore nel sistema che si sarebbe tenuto finora, io non le vedo!

Che cosa si farà? Verranno i periti e diranno: questo fondo per una parte non è palustre, non è quindi soggetto in questa frazione all'onere; per un'altra parte è palustre, ma in qualche anno la palude naturalmente si prosciuga: si chiameranno testimoni, si chiameranno i periti per conoscere quale e quanto è l'esercizio del vagantivo su quel dato fondo e sopra la sua estensione, si valuterà il prodotto delle terre palustri, e il danno che ne risentiva il proprietario, e la tassa sarà determinata in ragione di queste due valutazioni; ma non vedo la necessità di valutare prima l'onere del vagantivo per tutto quanto il territorio in relazione alle famiglie che lo esercitavano dappertutto, se pure è tutto il territorio investito dalla servitù, per poi fare dei riparti di una somma già determinata in astratto, reparti che potrebbero riuscire pregiudizievole ai singoli proprietari, i quali difficilmente allora potrebbero dire: il mio fondo è poco palustre, lo era solo in quella tale frazione, io non devo che poco o niente, ecc.

Quando un dato prezzo è complessivamente stabilito, è certo che i proprietari devono pagarlo; e se i debiti particolari di ciascuno per avventura non corrispondessero al prezzo totale, bisogna che si adattino a pagar di più ed oltre il giusto.

Fare perciò un'operazione tutta nuova per questa servitù, veramente io non ne comprendo la ragione e non vedo che le circostanze siano tali da dover prendere un partito diverso da quello che si è tenuto sin qui; io lo credo pericoloso in quanto che potrebbe vantaggiare le condizioni di un proprietario e peggiorare quelle di un altro.

Senatore Pasolini. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pasolini ha facoltà di parlare.

Senatore Pasolini. L'art. 10 dell'Ufficio Centrale mi pare che chiarisca molto i dubbi dell'onorevole Poggi.

Quest'articolo è così concepito:

« Per la determinazione dell'indennità e della ripartizione sui erreni che devono sopportarla mediante la tassa annua di cui nei precedenti articoli, i periti dovranno attenersi ai calcoli più positivi che sarà possibile, tenendo conto specialmente dei seguenti criteri: *A* del numero degli attuali esercenti il vagantivo in ciascun comune; *B* del giornaliero guadagno che questi esercenti possono in media ricavare da tale esercizio; *C* dell'estensione del fondo ammesso o riconosciuto soggetto al detto onere; *D* del danno derivante al fondo stesso dall'esercizio del vagantivo. »

Io credo che bisogna considerare il fatto speciale che questo vagantivo non si esercita regolarmente tutti gli anni sopra tutti i fondi, poichè vi saranno dei fondi, che per parecchi anni non subiranno l'effetto del vagantivo, e malgrado ciò questi fondi sarebbero costretti a pagare la tassa annua come gli altri che vi sono soggetti.

Perciò l'Ufficio Centrale ha detto: stabiliamo *a priori* a quanto ammonta questo vantaggio, che ritraggono gli esercenti del vagantivo, che noi non vogliamo privare di quest'utile; quando avremo stabilito questa massima generale, allora vedremo, secondo la qualità dei terreni su cui il vagantivo si esercita, quale applicazione della tassa si possa fare, perchè si deve notare che vi sono diverse nature di terreni soggetti a questo esercizio.

Ed a tale proposito sta bene quanto diceva l'onorevole Senatore Poggi; cioè che fondo per fondo debba essere applicata la tassa, ossia la quota che risulterà dovuta da ciascun fondo sulla massa generale, spettante agli esercenti il vagantivo.

Questo è il ragionamento dal quale l'Ufficio Centrale è partito nel formulare il concetto che è espresso nell'articolo 2.

Senatore Poggi. Domando la parola, se il Senato me lo permette.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io ho inteso benissimo il sistema, ma trovo in questo il pericolo, perchè quando si valuta l'onere del vagantivo di fronte all'utilità che solamente possano risentirne gli utenti, si avrà a stabilire una data somma, la quale potrebbe non corrispondere alle valutazioni della servitù fatte fondo per fondo.

Io non sono d'accordo, me ne dispiace, coll'onorevole Senatore Pasolini, il quale colle sue parole in parte mi ha schiarito il dubbio, ma in parte lo ha avvalorato, col dire che devono sopportare la tassa annua eguale anche quei fondi che non sono annualmente soggetti all'onere, ma vi sono soggetti ogni tre o quattro anni, mentre se vi sono fondi paludosi o che possano diventarlo, secondo le condizioni atmosferiche o idrologiche, in un periodo più lungo di tempo, il vantaggio deve essere a favore dei fondi che trovansi in queste condizioni, e che perciò devono pagar meno. Il pericolo del sistema proposto lo trovo in questo; che si pensa prima a valutare le utilità collettive che ritraggono le famiglie degli utenti dall'esercizio del vagantivo su tutto il territorio, quasi dipendessero codeste utilità da una specie di diritto fiscale a loro competente sul territorio, e poi se ne fa il riparto tra i diversi padroni del terreno: mentre invece il valore a cui hanno diritto gli utenti, e per essi il comune, deve risultare dalla stima della servitù da farsi fondo per fondo e senza la quale è ben difficile che si gravino i singoli proprietari secondo giustizia, e che ciascuno paghi a misura dell'onere e nulla più. Il pericolo della innovazione proposta sta tutto qui.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Pres'dente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. Io mi permetterei di dissentire dall'onorevole Poggi; mi pare che egli desideri la specializzazione di questi oneri; ma questa si trova nelle disposizioni dell'art. 3 dove si dice che l'onere del vagantivo deve essere determinato fondo per fondo. Con

questo sistema di specializzazione si comprendono tutte le vicende atmosferiche, tutti i periodi annuali o trimestrali eccetera; mi pare almeno che tale sia il concetto di questo articolo e che quando si dice che deve essere valutato il fondo e la consistenza del vagantivo, ciò si deve intendere fondo per fondo.

Senatore De Foresta, Relatore. Se il Senato me lo permette, direi ancora due parole in risposta all'ultima osservazione dell'onorevole Senatore Poggi. Egli persiste a trovare erroneo il modo in cui l'Ufficio Centrale propone che debba stabilirsi l'importo del compenso da darsi agli esercenti il vagantivo.

Le difficoltà che egli muove sono principalmente: 1° che il nostro sistema si scosta da quello che è stato adottato per simili valutazioni nella abolizione e trasformazione delle servitù di pascolo ed altri diritti allodiali o feudali, come gli ademprivi ed altri da lui citati; 2° che il nostro sistema possa pregiudicare i proprietari nella ripartizione.

Quanto alla prima difficoltà prego l'onorevole Senatore Poggi di riflettere che l'onere di cui ora si tratta è una cosa specialissima a cui non può essere equiparata veruna delle specie da lui accennate.

Il vagantivo è talmente speciale ed anormale, come lo indica il vocabolo stesso, che incorreremmo nel più grande sbaglio se volessimo applicarvi le regole adottate nei casi ordinari. Lasciamo dunque gli esempi, e vediamo se in se stessa la norma che proponiamo è buona o se non lo è; se lo è, si accetti la nostra proposta; se non lo è, se ne proponga una migliore; poichè in fin dei conti un sistema qualunque conviene adottarlo.

Quanto all'altra difficoltà, mi permetta di dirgli l'onorevole Senatore Poggi che è un errore, il credere che, stabilito una volta l'importo complessivo di quanto è dovuto agli esercenti il vagantivo, nel fare poi il riparto della somma dovuta tra i particolari, possono questi risentire qualche danno; i periti esamineranno l'estensione dei fondi, il danno di ciascuno di questi esercenti, e con questi criteri determineranno la quota che ciascun fondo deve rimborsare per essere liberato da quell'onere, e lungi che questo sistema esponga i proprietari ad ingiustizia presenta invece minori difficoltà, minor pericolo d'arbitrio e di soprusi che non quello di far determinare la somma dovuta agli esercenti ed il riparto in una sola operazione e per qualsiasi fondo.

Del resto, se vi fosse qualcheduno che si credesse lesa dal giudizio dei periti, avrà il diritto di reclamare, ed in seguito ai suoi richiami, o l'errore sarà riparato volontariamente, od in difetto, si ricorrerà al tribunale.

Dirò da ultimo che alcuni membri dell'Ufficio Centrale, che mi rincresce non vedere in quest'Aula sono cospicui proprietari nelle provincie di Venezia e di Rovigo e possiedono forse anche fondi sottoposti all'onere del vagantivo, ed essi hanno approvato il

progetto dell'Ufficio Centrale come quello che meglio provvede all'interesse di tutti.

Si tranquillizzi adunque l'onorevole preopinante sul timore che il mezzo proposto in quest'articolo possa pregiudicare i possessori dei fondi; questo timore non ha verun fondamento.

Riassumendomi dirò:

È indubitato che per istabilire il compenso che deve darsi agli esercenti e per ripartire l'obbligo di questo compenso fra i possessori dei beni debbano farsi due operazioni: conoscere quanto deve darsi agli esercenti che la perdono e determinare da chi debba essere pagata la somma stabilita; ed essendo diversi i debitori, farne fra essi la ripartizione. Si è questa doppia e distinta operazione che è proposta nell'articolo formulato dall'Ufficio Centrale, e che ripeto non essere, nella sostanza, diverso da quello del Ministero.

Presidente. L'onorevole Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Io proporrò dei dubbii, e pregherei gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, o chi sappia meglio di me, a chiarirmeli.

Leggo che cos'è questo vagantivo nella Relazione del Ministero, dove trovasi così definito:

« Diritto di vagare liberamente per le valli e paludi, esercitandovi la caccia e la pesca, per raccogliereervi carne od altri prodotti palustri ecc. »

Io concepisco chiaro e bene, nè ho bisogno a questo proposito di alcuna spiegazione, che la cessazione di un tal'onere è un vantaggio individuale del proprietario del fondo.

Ma volgendomi dall'altra parte e cercando chi realmente ha questo diritto; io resto in dubbio.

Su questa materia, secondo le antiche dottrine, quando si trattava di tali usi, si faceva la seguente distinzione: compete questo diritto al comunista come individuo, o compete al comune in massa, e al comunista in conseguenza di questo diritto del Comune?

Se è il primo caso, allora comprendo che chi esercita il vagantivo, esercita un diritto suo individuale, perchè egli lo esercita in nome suo.

Ma se invece è un diritto che compete al Comune, compete in massa a tutti, ed uno lo esercita solamente perchè comunista, allora io resto in dubbio.

Il vantaggio che deriva dalla cessazione del diritto è sempre determinato dal proprietario del fondo. Ma chi perde il diritto coll'abolizione dell'onere? Io non lo so, o non trovo altro che il Comune.

Dalle spiegazioni che posso ricevere intorno a questo dubbio, spiegazioni di cui faccio nuovamente preghiera all'Ufficio Centrale, mi pare che potrà dipendere il diverso sistema da adottare.

Intanto, parlando in genere, io mi domando: ma a che serve questa valutazione generica dell'onere? Se questa valutazione non mi serve che ad avere una somma in massa, e poi sono obbligato per ripartire questa somma di andare dal possessore A, dal posses-

sore B ecc., allora trovo che la prima operazione mi è stata inutile, giacchè questa operazione, *nihil prodest*, come diciamo nel foro, e mi obbliga a cominciare di nuovo un'operazione la quale da sè sola mi basterebbe.

Dunque prego l'Ufficio Centrale a chiarirmi specialmente sul punto se chi esercita questo diritto, lo esercita di per sè come individuo, o in quanto è membro del Comune, e per di più a che serva questa prima operazione quando poi sono obbligato a cercare tutte le condizioni, tutti i diversi elementi per fare il necessario computo.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi duole di non poter dare all'onorevole preopinante una spiegazione precisa come forse la desidera, perchè la natura e l'origine del diritto su questa questione non sono ben certa e ben conosciute.

Dalla Relazione del Ministero, e da varie note date all'Ufficio Centrale, risulta che il vagantivo non è esercitato da tutti gli abitanti, ma soltanto da alcune famiglie povere, che non hanno altro mezzo di sussistenza nè altra industria, e non può dirsi che si tratti di un diritto feudale ne contrattuale. È un uso che gli esercenti vogliono appoggiare ad una concessione sovrana ed i possessori dei beni affermano che non sia che precario e talvolta violento. Ecco cosa posso rispondere all'onorevole preopinante, mio amico.

Ma, a mio avviso, la natura di quest'onere non ha che fare colla questione attuale, poichè tutti sono d'accordo di farlo cessare mediante un compenso da darsi al Comune, affinchè lo impieghi a sollievo delle famiglie povere del luogo, che ora esercitano quella stentata e pregiudizievole industria.

La questione è soltanto di vedere in qual modo deve accertarsi e ripartirsi l'importare di questo compenso, e a questo riguardo io credo di averne già detto abbastanza, rispondendo all'onorevole Senatore Poggi.

Mi scusi pertanto l'onorevole Senatore Musio se mi limito per ora a questa breve risposta intorno alle spiegazioni da lui desiderate ed alle sue osservazioni.

Senatore Musio. Io ringrazio l'onorevole Relatore delle spiegazioni che mi ha favorite, sebbene egli creda che non conducano direttamente allo scopo mio; ne lo ringrazio perchè dalle cose dette, io desumo che questo vagantivo che si risolve in diritto di caccia e pesca e in diritto di cogliere canne palustri, è un diritto che risale nè più nè meno alle epoche feudali, risale all'antichità, e noi ben sappiamo a chi appartiene questo diritto.

Dalle spiegazioni che mi ha date l'onorevole Relatore, ne deduco la conseguenza, che non è un diritto di alcun individuo, ma è un diritto dei Comuni esercitato per mezzo dei comunisti come membri del Comune medesimo.

Egli dice che questo diritto si esercita da famiglie povere. Adagio; questo si comprenderebbe bene se si trattasse solo della raccolta di canne palustri, ma la caccia e la pesca si esercitano tanto da poveri quanto da ricchi.

Ripeto adunque che le parole dell'onorevole Relatore mi confermano in questo: che per me il diritto compete al Comune, non agli individui.

Ora, questo mi guida anche ad un'altra osservazione, che mi giova far conoscere: se, per temperamento di equità, vuoi aver riguardo a queste famiglie, ed io mi vi sottoscrivo, puoi concedere loro un compenso; però diritto, come diritto, non lo hanno.

Ma ritorniamo alla doppia operazione: perchè il mio predio sia liberato da quest'onere, che bisogno ho io della stima generale?

Dopo la stima generale bisogna venire alla stima particolare. Dunque io dico: lasciamo quella prima operazione che è inutile e inconseguente, perchè la stima generale non importa la cessazione del diritto, e veniamo alla stima specificata, che è quella che costituisce il diritto: e l'applicazione di questa mi basta.

Quindi, a mio avviso, la stima generale, siccome non produce la cessazione dell'onere, non conduce a niente, essa è un'operazione superflua che porterà ritardo e dispendio, mentre la stima unica che guida e serve a stabilire lo stato delle cose in modo definitivo, è l'ultima, che mi guida alla giusta determinazione d'un predio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo inutile la questione sollevata dal Senatore Musio se questo diritto di vagantivo compete al Comune, o agli abitanti del Comune, i quali lo esercitano piuttosto *ut singuli*, o *ut universo*.

Dico inutile questa questione perchè l'art. 14....

Senatore Musio. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.... l'art. 14 del progetto dell'Ufficio Centrale va d'accordo coll'opinione dell'onorevole Senatore. Infatti vi è detto.

« L'annua tassa ed i capitali che le venissero sostituiti per l'affrancamento, saranno pagati al Comune nel territorio del quale è situato il fondo liberato dal vagantivo » E il Comune ha poi l'obbligo di dare sussidio agli aventi diritto, giusta il concetto del Ministero sviluppato dall'Ufficio Centrale.

Io credo dunque che la questione sia tale, che, sollevata, non conduce ad alcun *pratico risultato*.

Ritornando all'altra poi, pregherei il Senato di accostarsi al concetto espresso dall'Ufficio Centrale, e crederei anzi opportuno che la valutazione del danno che risentono i Comunisti espropriati sia fatta in blocco, cioè in complesso.

In sostanza, che cosa facciamo? Attualmente vi sono

alcune popolazioni le quali hanno il diritto di menare una vita stentata, se si vuole, una vita che può essere sorgente di cattive abitudini e di reati, ma che però offre il mezzo di provvedere ai primi bisogni, esercitando le arti della caccia e della pesca e raccogliendo i prodotti palustri.

Questo stato di cose inceppa l'agricoltura e bisogna assolutamente che cessi. Noi vogliamo la proprietà libera, assoluta, perfetta; ma d'altra parte quando questo stato di cose ha origine nei tempi remoti, quando questi diritti sono sempre stati conservati è pur conveniente che alla gente che di essi viene privata si dia un'indennità.

In sostanza una massa di persone viene espropriata, e questa legge stabilisce il principio che chi è espropriato di un diritto abbia un corrispettivo. Ma per dare un corrispettivo a questa massa di persone è necessario di conoscere a che cosa ammonta questo diritto di vagantivo considerato in complesso, per cui parmi che il concetto dell'Ufficio Centrale, che poi non si scosta da quello del Ministero, sia nel vero.

Di fatti quando io osservo che il progetto che si vuole contrapporre dagli onorevoli Senatori che presero la parola, quello cioè di estimare fondo per fondo, può condurre a dei risultati molto incerti, io non posso a meno di pregare il Senato a volersi attenere alla proposta fatta dal suo Ufficio Centrale.

Dico molto incerti perchè sino a tanto che noi vediamo in complesso quale era la massa di questi aventi diritto, quale era il profitto che ne ricavano, noi siamo sicuri che daremo un'indennità la quale si approssimerà al vero; ma quando invece vogliamo valutare il beneficio che ne risulta ai singoli individui, il risultato è ben diverso, e si darà quindi o troppo poco, o molto. Il concetto vero, logico, giuridico, e giusto, da cui pare si debba partire si è questo che dal momento che si espropria una massa di persone, e loro si toglie un diritto che *ab antiquo* loro compete, si dia a questa massa l'equivalente: prego quindi nuovamente il Senato a non volersi discostare dal concetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Di due cose non ho dubitato, nè potrei mai dubitare.

Una è dell'utilità di questa legge.

Il vagantivo è un onere, è un vincolo che aggrava, che inceppa, che non le men libera la proprietà; dunque non posso dubitare che questa legge abolitiva non sia savia, non sia utile.

L'altra cosa, di cui non ho mai dubitato, si è che coloro i quali vengono esonerati debbano pagare una somma proporzionata. Ma io dubito di chi abbia diritto di prendere, e questo dubbio non è risolto; anzi stan lo alle cose dette dall'onorevole signor Ministro, si conferma che sarebbe il comune, onde il

comune è quello che avrebbe diritto a ricevere l'indennità.

Chiarito bene il principio giuridico che deve informare la legge per quanto riguarda l'appartenenza del dritto, io ammetto che le povere famiglie le quali ora lo esercitano siano prese in considerazione nel riparto della somma dovuta per la cessazione dell'onere: ma a questa considerazione io non posso attribuire un rigoroso titolo di giustizia, bensì di somma equità, di carità e di filantropia.

Ma siano questi od altri i titoli del riparto, è sempre necessario che per determinare la somma che ogni proprietario liberato dall'onere dovrà pagare, sia fatta rispettivamente una stima parziale del suo beneficio, e che dall'addizione di queste somme parziali in una sola si abbia la somma totale complessiva da ripartire. Ora, per ottenere questo risultato, è chiaro per mio avviso, che la prima stima generale proposta resta inutile affatto, ed è una vera superfetazione, una vera perdita di tempo e di danaro.

Con queste spiegazioni spero che l'onorevole signor Ministro sarà persuaso dell'utilità delle mie mozioni.

Presidente. Non facen losi altre osservazioni sull'articolo 2, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti al vagantivo, i Comuni interessati dovranno formare, ciascuno nel proprio territorio un elenco indicante in distinte colonne il luogo nel quale il fondo è situato, la sua estensione, se è coltivato od incolto, il nome, cognome e domicilio del proprietario e la consistenza del vagantivo.

» Questo elenco sarà ad istanza del Comune significato a ciascun proprietario con atto di usciere, in persona o domicilio, nel termine di due mesi a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Prendendo la parola contro l'articolo 3 dell'Ufficio Centrale, io non limito le mie osservazioni al solo articolo 3; io parlo dell'articolo 3 perchè segna il principio di un sistema che a me non sembra il più conveniente; intendo di parlare anche degli articoli successivi, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, i quali tutti insieme riuniti costituiscono quel sistema che io prego il Senato di non accettare.

Siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale nel principio che informa la legge. Io ho accettato le modificazioni da esso introdotte; un unico dissenso esiste tra di noi ed è in ordine alla procedura ed al modo di liquidare le indennità, ossia in ordine al modo di liberare le proprietà colpite dalle servitù del vagantivo. Due sono i sistemi che si trovano a fronte. Secondo

il Ministero si procederebbe nel modo seguente: si costituirebbe una Commissione per i distretti ed una Giunta nei capoluoghi delle provincie, le quali designeranno i fondi soggetti all'onere del vagantivo, e nel tempo stesso proporrebbero il canone mediante il quale debbono riscattarsi.

Dalla commissione distrettuale vi sarebbe il ricorso alla Giunta istituita nei capoluoghi delle provincie e da questa all'autorità giudiziaria.

Ma quello su cui chiamo l'attenzione del Senato si è che queste giunte che propone il Ministero procedono contemporaneamente alla designazione dei terreni sottoposti all'onere del vagantivo, ed alla fissazione dei canoni dovuti pel riscatto di questa servitù.

Invece, secondo l'Ufficio Centrale, si ricorre in tutto e per tutto all'autorità giudiziaria; e se mi fosse dato di qualificare i due sistemi con una parola che esprime le diverse basi, direi che il sistema dell'Ufficio Centrale è quello del diritto comune o almeno vi si avvicina di più, mentre invece quello del Ministero fa capo ad una eccezione.

L'Ufficio Centrale adunque, basandosi sul diritto comune, cercando di avvicinarsi per quanto è possibile al medesimo, propone che tutte le questioni si deferiscano all'autorità giudiziaria. Si ricorrerà vale a dire in prima istanza, e si percorreranno, occorrendo, tutti gli stadii del giudizio, quello della Cassazione benanche, fino a che la sentenza non sia passata in cosa giudicata. E ciò non solo per determinare i terreni sottoposti a vagantivo, ma anche per fissare la quota di riscatto. Sicchè, una volta posto termine alla prima operazione, bisogna cominciare un secondo procedimento per l'altra.

Io prego invece il Senato di adottare il sistema che è stato proposto dal Governo; mi pare che questo abbia a suo vantaggio il conforto di casi simili; ha per così dire l'autorità della giurisprudenza parlamentare, se io posso usare questa impropria parola, la quale insegna che in casi identici si è fatto sempre così. E ciò indipendentemente dall'altra ragione non meno interessante di evitare con la massima brevità tutti quelli inconvenienti, che, secondo me, emanano dal sistema dell'Ufficio Centrale. Io dico, che la giurisprudenza parlamentare, l'autorità del Parlamento, sta a favore del progetto del Ministero, e ciò può dirsi non solamente per il nostro paese, ma eziandio per paesi esteri. E difatti noi vediamo che in Francia coll'istruzione del 10 giugno 1793, si è stabilita una procedura speciale per la ripartizione in quote dei beni feudali; noi troviamo che per il subriparto dei domini in Inghilterra il bill del 1845 ha stabilita una procedura anche del tutto speciale. Il Senato conosce ciò che si è fatto nel Napoletano e nella Sicilia con legge del 1806 per i demani comunali, e come si è stabilita una giurisdizione speciale onde pronunciare su tutte queste questioni. E parve tanto opportuno e necessario il conservare queste giurisdizioni speciali per porre termine alle questioni

che si agitavano relativamente allo svincolo ed alla ripartizione di questi domini, che allorquando colla legge del 20 marzo 1865 si sanciva solennemente il principio dell'abolizione del contenzioso amministrativo, si volle ciò nonostante coll'articolo 16 stabilire che fossero *temporaneamente* mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, e quelli di reintegra per occupazione od illegittima alienazione dei domini medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti. »

Adunque per queste operazioni, che hanno molta affinità con quelle di cui ora si tratta, nelle provincie meridionali vige tuttora l'autorità prefettizia, la quale, concentrando in sè tutto il potere dell'autorità giudiziaria, giudica e scioglie tutte queste questioni; anzi, non passa Udienza Reale, che io non abbia l'onore di sottoporre all'approvazione di Sua Maestà decreti per molteplici ordinanze di quei prefetti che giudicano e sciolgono questioni che si riferiscono a siffatti domini.

Per la Sardegna voi non ignorate al certo, o Signori (giacchè voi stessi avete approvato la relativa legge del 23 aprile 1865), che, al fine di liberare quelle terre dalla servitù dell'ademprivo, si è stabilito precisamente un sistema che molto si avvicina a quello che ora vi propongo.

Non si è lasciato il ricorso all'autorità giudiziaria se non in ultimo grado, ma tutte le operazioni di subriparto, e, in una parola, tutte quelle operazioni che potevano far progredire il lavoro, si lasciarono alle Giunte nelle quali è rappresentato l'elemento giudiziario e vi si trovano periti nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa. E così fu adottato un sistema particolare, che ora può dirsi entrato nel diritto comune.

La stessa cosa (come per incidente si accennò di già in quest'Aula) venne stabilita per lo svincolo delle servitù civiche nell'ex-principato di Piombino.

Esiste anche in quelle località una Giunta locale di arbitri che risiede presso la prefettura; anzi, posso dire che il progetto di legge che vi sta davanti è stato in gran parte calcolato sulle norme dell'ultima legge 15 agosto 1867, e che, dal più al meno, mi sono precisamente attenuto a questa legge come quella che da ultimo aveva raccolto i suffragi tanto dell'uno che dell'altro ramo del Parlamento.

Allora venne sollevata la questione anche della costituzionalità di detto progetto di legge, ed essa trovò valenti difensori, il compianto Cordova nell'altro ramo del Parlamento, e qui l'onorevole Senatore Poggi, che, se non erro, era allora il Relatore della Commissione: questi ebbe anche ad occuparsene, se non diffusamente come si fece nella Camera elettiva, in modo però da riconoscere e fare trionfare il principio che per condurre prontamente a termine codesta operazione conve-

nisse dipartirsi dal sistema comune ed adottare un sistema molto più rapido e spiccio.

La stessa cosa deve dirsi anche del Veneto. Colà il cessato governo, volendo divenire all'abolizione del pensionatico, in una patente del 1865, adottò un procedimento che molto si avvicina all'attuale. Siccome più non poteva funzionare quella Patente, e bisognava introdurre delle modificazioni, venne questa portata avanti a Voi, o Signori, ed anche voi avete riconosciuto la legalità e convenienza di detta Patente, e colla legge del 4 maggio 1869 ci avete apportate le necessarie modificazioni.

L'autorità degli esempi sta dunque a favor del progetto che vi ha presentato il Ministero e non già a favore di quello dell'Ufficio Centrale; ma siccome noi non vogliamo appoggiarci solo agli esempi, ma ricorrere anche alla ragione, vediamo da qual parte in sostanza questa sia.

Per qual motivo noi ricorriamo al sistema che si scosta da quello ordinario, ad un sistema eccezionale? Si tratta in sostanza di far cessare uno stato di cose parimenti eccezionale sopra una data zona di territorio, sia che si tratti di demanii comunali, di servitù civiche, di ademprivi, di legnatico, di vagantivo. Sono tutte cose della stessa natura, tutte servitù che pesano sopra la terra. Egli è conveniente di farle cessare di farle cessare al più presto.

È evidente che non è bene tirare troppo in lungo coteste operazioni; la cosa migliore è di avvalersi dell'elemento legale, ma di adottare una forma piuttosto amministrativa che giudiziaria.

Le Giunte procedono preferibilmente all'amichevole, hanno cognizioni dei luoghi, fanno il censimento dei terreni colpiti da questa servitù, li classificano, propongono l'indennità dovuta, sentono le parti interessate, anche in modo familiare, e riescono spesso a conciliare le cose. Ma se noi invece vogliamo adottare un altro sistema, vogliamo accogliere quello che dall'Ufficio Centrale è stato proposto, si potrà ottenere egualmente quest'effetto?

I Comuni, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, sono chiamati a formare l'elenco dei beni colpiti da questa servitù, ma i Comuni sono anche interessati in questa operazione. Perchè, come ho accennato testè, il canone dovrà essere pagato ai Comuni, e quindi essi hanno naturalmente un grande interesse nel descrivere come colpiti da servitù la più gran quantità di beni.

Ma vi sono eziandio delle altre ragioni: vi sono dei Comuni i quali sono anche proprietari e quindi possono avere anche un interesse opposto.

Inoltre il Comune di Cavarzere ha venduto come liberi dei terreni, che ora si pretende siano sottoposti a servitù. In quale posizione sarà posto il Comune di Cavarzere, che è il più interessato? Ognuno può vedere che sarebbe posto in una posizione molto difficile.

Non accenno ad altri abusi che potrebbero succedere perchè suppongo che il Comune, come corpo morale, ha interesse a far sì che la lista sia più che possibile completa.

A parer mio le difficoltà da parte degli interessati verrebbero di molto aumentate. Essi non sapendo quale sia la quota che andrà a loro carico, saranno spinti a far liti.

Il vantaggio che procura il progetto ministeriale è questo: le due operazioni procedono contemporaneamente; si dice agli interessati: voi avete questo stabile il quale è soggetto alla servitù del vagantivo, per liberarlo da pagare, ad esempio, un canone di 10 lire all'anno; ora è facilissimo che per non affrontare il rischio di una lite, vista la tenuità del canone, gli interessati accettino.

Ma se la cosa si propone genericamente, senza specificare quale è il canone da pagare, è ben naturale che il proprietario che si vede annoverato fra quelli colpiti dalla servitù, e che non conosce ancora quale sarà la quota che deve sborsare, sia indotto ad adire i tribunali onde esserne liberato.

È vero che si dice che si seguirà una forma sommaria, ma ognuno sa quanto sia lungo il corso della giustizia, poichè oltre al primo stadio, vi sarà anche l'appello, e quindi il ricorso in Cassazione, ed in caso di rinvio bisogna ricominciare da capo il procedimento.

Ma andiamo oltre: quando il giudizio di accertamento degli stabili che sono colpiti dalla servitù sarà terminato, bisognerà cominciare la seconda operazione.

Naturalmente i periti determinano quanto si deve pagare, e se qualcuno non accetta la perizia, si farà un nuovo giudizio, e per conseguenza sarà possibile un nuovo appello ed un nuovo ricorso in Cassazione.

Ma quando sarà finita la vertenza? Quando avremo questa liquidazione? Io credo che si andrebbe molto per le lunghe. Di più, io osservo all'Ufficio Centrale, che, a parer mio, questo sistema contraddice a quello che fu testè approvato votando l'art. 2. L'imputazione dell'indennità sarebbe d'uopo farla per tutti complessivamente gli abitanti. Ma come si farà questa operazione se dovressi prima attendere l'esito dei giudizi? Vi sarà chi ricorrerà in giudizio e chi non ricorrerà; chi solleciterà la decisione della proprietà e chi andrà a rilento.

Io, ripeto, scorgo una specie di contraddizione in questi due sistemi. Per stabilire l'indennità che sarà data agli espropriati, bisogna aspettare la fine di tutte

le liti, bisogna conoscere quali siano i terreni che dovranno concorrere al pagamento di essa indennità. Bisogna inoltre attendere l'esito di tutte le liti che possono insorgere durante le perizie. E frattanto, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, appena approvata la legge, il Comune deve corrispondere il sussidio agli espropriati. Il Comune adunque dovrà fare degli sborsi senza aver avuto alcun introito. Ed intanto queste operazioni potranno durare 10 o 20 anni.

Io quindi prego il Senato, e specialmente l'Ufficio Centrale, a vedere se non sia il caso di recedere dalla sua proposta ed accettare quella del Ministero, il quale invero non ha fatto che riprodurre quanto il Senato ha già deliberato in casi analoghi, lo che parmi più adatto a raggiungere prontamente lo scopo.

Io spero che l'Ufficio Centrale, prendendo ad esame quello che ho detto, tenendo conto dell'arrendevolezza che il Ministero ha dimostrato nell'accettare tutte le altre sue proposte, vorrà, con la cortesia di cui sono animati i suoi egregi componenti, aderire a questa mia istanza.

Voci. A domani!

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola per osservare che l'onorevole Senatore Poggi ha annunciato che intendeva di parlare sull'articolo terzo.

Quindi per non rispondere ora all'onorevole signor Ministro e poi tornare sullo stesso argomento per rispondere all'onorevole Poggi, mi pare che sarebbe meglio che egli svolgesse le sue considerazioni sopra questo articolo, e che io poi rispondessi ad ambedue.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io pregherei il Senato a volere differire a dimani la discussione, tanto più che avrei alcuni riscontri da fare.

Presidente. Veramente non sarebbero che le 5, e il Senato non suole sciogliersi a quest'ora; lo interrogo però se intende rimandare a domani questa discussione.

Non essendovi osservazioni in contrario, la discussione è rimandata a dimani.

Avverto il Senato che in principio della seduta si procederà allo squittinio del progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa per somministrare i fondi necessari alla Commissione dei sussidi in Roma.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5).